

Explanatory document

Directive:

DIRETTIVA (UE) 2022/431 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Transposition deadline(s): 5 aprile 2024

Contact details: Ministero del lavoro delle politiche sociali (ufficio legislativo)

Full title of national transposition measures:

Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135 “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.”

Correlation table:

Modificazioni alla direttiva 2004/37/CE		Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135 di recepimento della direttiva 2022/431	Decreto Legislativo n. 81/2008	Commenti per gli SM
<p>Articolo 1, par. 1, n. 1</p> <p>1</p>	<p>1) il titolo è sostituito dal seguente: «DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)»;</p>	<p>Art. 20 <i>(Modifiche al Capo II del Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. La rubrica del Capo II del Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita con la seguente: «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 1), della direttiva si modifica il Capo II del Titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008.</p>

<p>Articolo 1, par. 1, n. 2</p>	<p>all'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.»;</p>	<p>Art. 8 <i>(Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>Art. 233 <i>Campo di applicazione</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa.</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 2), della direttiva si modifica l'articolo 233, decreto legislativo n.81/2008.</p>
<p>Articolo 1, par. 1, n. 3</p>	<p>L'articolo 2 è così modificato:</p> <p>a) sono inserite le lettere seguenti:</p> <p>b bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o</p>	<p>Art. 9 <i>(Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 234, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:</p> <p>«b-bis) sostanza tossica per la riproduzione:</p>	<p>Art. 234 <i>Definizioni</i></p> <p>1. Agli effetti del presente decreto si intende per:</p> <p>a) omissis:</p> <p>b) omissis</p> <p>b-bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 3), della direttiva si modifica l'articolo 234, decreto legislativo n. 81/2008.</p>

	<p>miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>b ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato III;</p> <p>b quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato III;»;</p>	<p>sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII;</p> <p>b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII;»;</p>	<p>che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n.1272/2008;</p> <p>b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII;</p> <p>b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII”.</p>	
--	---	--	---	--

	<p>la lettera c) è sostituita dalla seguente:</p> <p>c) valore limite: se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III.</p>	<p>b) alla lettera c) le parole «il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria» sono sostituite dalle seguenti «il limite della concentrazione media nell'aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione»;</p>	<p>c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media nell'aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII;</p>	
--	--	---	---	--

	<p>c) sono aggiunte le lettere seguenti</p> <p>d) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;</p> <p>e) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.</p>	<p>c) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;</p> <p>c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.».</p>	<p>c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;</p> <p>c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro</p>	
<p>Articolo 1, Par. 1, n. 4</p>	<p>L'articolo 3 è così modificato:</p>	<p>Art. 8 (Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p>	<p>Art. 233 Campo di applicazione</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 4),</p>

	<p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa.»;</p> <p>b) al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, si dovrà determinare la natura, il grado</p>	<p>1. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p> <p>Art. 11 <i>(Modifiche all'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa.</p> <p>Art. 236 Valutazione del rischio</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la</p>	<p>lettera a) della direttiva si modifica l'articolo 233, decreto legislativo n. 81/2008</p>
--	---	--	---	--

	<p>e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.</p> <p>Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifici un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.</p>	<p>a) al comma 1 le parole: «a agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «a agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>b) al comma 2 le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;</p>	<p>riproduzione, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.</p> <p>2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.</p>	
--	--	--	--	--

	<p>c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni o con sostanze tossiche per la riproduzione</p>	<p>c) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:</p> <p>a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, o mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;</p>	<p>3. Omissis</p> <p>4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:</p> <p>a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, o mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;</p> <p>c) il numero dei lavoratori esposti ovvero</p>	
--	--	---	--	--

		<p>c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;</p> <p>e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;</p> <p>f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.».</p>	<p>potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;</p> <p>e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;</p> <p>f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.</p> <p>5. Omissis 6. Omissis</p>	
<p>Articolo 1, par. 1, n. 5</p>	<p>il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno o di</p>	<p>Art. 10, co. 1, lettera a) <i>(Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile</p>	<p>Art. 235, co. 1 <i>Sostituzione e riduzione</i></p> <p>1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno,</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5), della direttiva si modifica l'articolo 235, co. 1, decreto legislativo n. 81/2008</p>

	una sostanza tossica per la riproduzione sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.»;	2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «di un agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: « di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione »;	mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.	
Articolo 1, par. 1, n. 6	L'articolo 5 è così modificato: a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno	Art. 10, co. 1, lettera b), c) e d) (Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Omissis b) al comma 2 le parole: «l'agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: « l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione »;	Art. 235, co. 2, 3, 3bis, 3ter e 3quater Sostituzione e riduzione 1. Omissis 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un	Al fine di recepire quanto previsto dall' articolo 1, paragrafo 1, punto 6), lettera a) , della direttiva si modifica l'articolo 235, co. 2 e 3, aggiungendo i nuovi commi 3bis, 3ter e 3quater, decreto legislativo n. 81/2008

	<p>nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.</p> <p>3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione dei lavoratori all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione privo di soglia sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.</p> <p>3 bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché</p>	<p>c) al comma 3 dopo la parola: «lavoratori» sono inserite le seguenti: «all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia» e il secondo periodo è soppresso;</p> <p>d) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:</p> <p>«3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il</p>	<p>sistema chiuso purché tecnicamente possibile.</p> <p>3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.</p> <p>3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro</p>	
--	--	---	--	--

	<p>il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.</p> <p>3 ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano il paragrafo 3 bis del presente articolo. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 3, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo</p>	<p>rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.</p> <p>3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis del presente articolo. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.</p> <p>3-quater. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente</p>	<p>provvedono affinché il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.</p> <p>3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis del presente articolo. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.</p> <p>3-quater. L'esposizione non deve superare il valore</p>	
--	---	--	--	--

	<p>4.L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III.»</p> <p>b) il paragrafo 5 è così modificato:</p> <p>i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:</p> <p>«5. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:»;</p> <p>ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro;»;</p>	<p>cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell'allegato XLIII.».</p> <p>Art. 12 (Modifiche all'articolo 237 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la</p>	<p>limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell'allegato XLIII.</p> <p>Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali</p> <p>1. Il datore di lavoro: a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono</p>	
--	---	--	--	--

	<p>iii) le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>«c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione nel luogo di lavoro;»</p> <p>d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;</p> <p>e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;»;</p>	<p>riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;»;</p> <p>b) alla lettera b), le parole «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia</p>	<p>b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;</p> <p>c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell'aria di agenti cancerogeni,</p>	
--	--	---	--	--

	<p>iv) la lettera j) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;»;</p>	<p>emissione nell'aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q).</p> <p>L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;»;</p> <p>d) alla lettera d), le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;</p>	<p>mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q).</p> <p>L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;</p> <p>d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle</p>	
--	--	--	--	--

		<p>e) alla lettera g), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>f) alla lettera h), le parole: «agenti cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione»;</p>	<p>indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;</p> <p>e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;</p> <p>f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;</p> <p>g) assicura che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;</p> <p>h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;</p> <p>dispone, su conforme parere del medico</p>	
--	--	---	---	--

		g) alla lettera i) le parole “a taluni agenti cancerogeni o mutageni” sono sostituite dalle seguenti “ a taluni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione ”;	competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione presenta rischi particolarmente elevati.	
Articolo 1, par. 1, n. 7	<p>all'articolo 6, primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>«a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;»;</p>	<p>Art. 11, co. 1, lettera c) (Modifiche all'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) Omissis b) Omissis c) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:</p>	<p>Art. 236, co. 4 Valutazione del rischio</p> <p>1. Omissis 2. Omissis 3. Omissis</p> <p>4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 7), della direttiva si modifica l'articolo 236, co. 4, decreto legislativo n. 81/2008</p>

		<p>a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, o mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;</p> <p>c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, o venuta e il grado della stessa;</p> <p>e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di</p>	<p>a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, o mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;</p> <p>c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, o venuta e il grado della stessa;</p> <p>e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di</p>	
--	--	---	---	--

		<p>protezione individuale utilizzati;</p> <p>f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti. ».</p>	<p>protezione individuale utilizzati;</p> <p>f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.</p>	
<p>Articolo 1, par. 1, n. 8</p>	<p>l'articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:</p> <p>a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:</p> <p>«1.Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:»;</p> <p>b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;»;</p>			<p>Risulta già recepito nell'attuale formulazione dell'articolo 238, decreto legislativo 81/2008</p>

<p>Articolo 1, par. 1, n. 9</p>	<p>L'articolo 11 è così modificato:</p> <p>a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«Detta formazione deve:</p> <p>— essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi, in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro,</p> <p>— essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze, e</p> <p>— essere periodicamente ripetuta in altri contesti, se necessario.»;</p>	<p>Art. 13 (Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1:</p> <p>1) alla lettera a), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>2) dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: «e-bis) l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all'allegato XLIII-bis.»;</p> <p>b) al comma 3, dopo le parole: «sulla natura e sul grado dei rischi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti avari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al</p>	<p>Art. 239 Informazione e formazione</p> <p>1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>a) gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;</p> <p>b) omissis</p> <p>c) omissis</p> <p>d) omissis</p> <p>e) omissis</p> <p>e-bis) l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all'allegato XLIII bis</p> <p>2. omissis.</p> <p>3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9), lettera a) della direttiva si modifica l'articolo 239 comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 81/2008 e l'aggiunta del comma 3bis</p>
--	--	--	--	--

		lavoro»;	influiscono sulla natura e sul grado dei rischi e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari onuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro.	
--	--	-----------------	--	--

		<p>c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3 bis. L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.»;</p>	<p>3 bis. L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.</p>	
--	--	--	--	--

	<p>b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni, mutageni o sostanze o sostanze tossiche per la riproduzione e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, nonché ad</p>	<p>d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.».</p>	<p>4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9), lettera b) direttiva si modifica l'articolo 239 comma 4 del decreto legislativo n. 81/2008 e tiene conto dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) 1272/2008.</p>
	<p>apporte segnali di avvertimento chiaramente visibili.</p> <p>Se è stato fissato un valore limite biologico nell'allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l'agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste in tale allegato. I lavoratori sono informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione indicato.»;</p>			

<p>Articolo 1, par. 1, n. 10</p>	<p>L'articolo 14 è così modificato: a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o si constata che</p>	<p>Art. 16 <i>(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «a tale esposizione,» sono inserite le seguenti: «o si constati che un valore limite biologico è stato superato,».</p>	<p>Art. 242 <i>Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche</i></p> <p>1. omissis. 2. omissis 3. omissis.</p> <p>4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 10), lettera a) della direttiva si modifica l'articolo 242, co. 4 del decreto legislativo n. 81/2008</p>
---	--	---	---	--

	<p>un valore limite biologico è stato superato, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.»;</p> <p>b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti.»;</p> <p>c) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:</p>	<p>Art. 18 <i>(Modifiche all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione o si constati che un valore limite biologico è stato superato, il medico competente ne informa il datore di lavoro.</p> <p>5. omissis (6. omissis</p> <p>Art. 243 <i>Registro di esposizione e cartelle sanitarie</i></p> <p>1. omissis. 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).</p> <p>Art. 244 <i>Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità</i></p>	<p>L'articolo 1, paragrafo 1, punto 10), lettera b) è previsto dall'art. 243, che richiama l'art. 242, in combinato disposto con l'art.25 comma 1 lettere c). Si ritiene, pertanto, già recepito</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 10), lettera c) della direttiva si</p>
--	---	--	---	--

	<p>«8. Tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione a un agente cancerogeno, mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.»;</p>	<p>1. All'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) omissis”; b) al comma 2, le parole: «ad agenti cancerogeni, nedanno segnalazione all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all'INAIL»; c) al comma 3: 1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Presso l'INAIL è costituito il Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate:»; 2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis. ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.»;</p>	<p>1 omissis 2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all'INAIL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni. 3. Presso l'INAIL è costituito il Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni</p>	<p>modifica l'articolo 244 del decreto legislativo n. 81/2008</p>
--	---	---	---	---

			<p>rispettivamente dedicate: a) Omissis; b) Omissis; c) Omissis; c-bis. ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L' INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.»;</p> <p>e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità».</p>	<p>4. L' INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.</p>	

<p>Articolo 1, par. 1 n. 11</p>	<p>all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassine nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.</p> <p>1.bis Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.»;</p>	<p>ART. 17 (Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) omissis; b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 4. omissis 5. omissis 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro ed all'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività</p>	<p>Art. 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie</p> <p>1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. omissis. 5. omissis.</p> <p>6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro ed all'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività</p>	<p>Per recepire l'art. 1, par. 1, n. 11) della direttiva, si modifica l'art. 243, co. 6, del decreto legislativo 81/2018</p>
--	--	---	--	--

	nazionali, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.»;	che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dall'cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.»; c) omissis. d) omissis	che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione. 7. omissis. 8. omissis: a) omissis; b) omissis; c) omissis; d) omissis 9. omissis 10. omissis	
Articolo 1, par. 1, n. 12	l'articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione			Disposizione non suscettibile di recepimento.

	<p>per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.»;</p> <p>b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>«3. Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite biologici, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria.</p> <p>4. I valori limite biologici e altre informazioni in materia di sorveglianza sanitaria figurano nell'allegato III bis.»;</p>			
--	--	--	--	--

Articolo 1, par. 1, n. 13	<p>è inserito l'articolo seguente:</p> <p>«Articolo 16 bis</p> <p>Identificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con valore soglia</p> <p>Conformemente alla procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio indicano, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili, nella colonna «Osservazioni» dell'allegato III della presente direttiva, se una sostanza tossica per la riproduzione sia una sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia o una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia.»;</p>			Disposizione non suscettibile di recepimento.
Articolo 1, par. 1, n. 14	<p>14) all'articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis al fine di apportare modificazioni di carattere strettamente tecnico all'allegato II per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione.»;</p>			Disposizione non suscettibile di recepimento.

Articolo 1, par. 1, n. 15	<p>l'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:</p> <p>«Articolo 18 bis</p> <p>Valutazione</p> <p>Nel quadro della prossima valutazione dell'attuazione</p>			Disposizione non suscettibile di recepimento.
	<p>della presente direttiva nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione avvia tale processo nel 2022 e propone quindi, se del caso, le modificazioni necessarie relativamente a tale sostanza in una successiva revisione della presente direttiva.</p> <p>Entro l'11 luglio 2022, la Commissione valuta l'eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell'aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2022, se del caso e previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni esistenti formulate da diverse agenzie, parti interessate e</p>			

	<p>dall'Organizzazione mondiale della sanità sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione prioritari per i quali sono necessari valori limite, presenta un piano d'azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi. Se del caso, la Commissione, tenendo conto del piano d'azione e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa consultazione del CCSS, presenta senza indugio proposte legislative a norma dell'articolo 16.</p> <p>Se del caso, entro il 5 aprile 2025, la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora una definizione e stila un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di</p>			
--	---	--	--	--

	<p>categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell'Unione per la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento dei farmaci pericolosi sul luogo di lavoro. Tali orientamenti e norme sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate.</p> <p>Se del caso, dopo aver ricevuto un parere del CCSS, la Commissione, tenendo conto della metodologia esistente per fissare i valori limite per gli agenti cancerogeni in alcuni Stati membri e del parere del CCSS, stabilisce i livelli di rischio minimo e massimo. Entro 12 mesi dal ricevimento del parere del CCSS, la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell'Unione sulla</p>			
--	---	--	--	--

	<p>metodologia per fissare valori limite basati sul rischio. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, propone, se del caso, un valore limite per il cobalto e i composti inorganici di cobalto.»;</p>			
Articolo 1, par. 1, n. 16	<p>all'allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore.»;</p>			La disposizione si ritiene recepita nell'articolo 237, co.1, lettera i), come modificata dall'articolo 12 del decreto legislativo di recepimento della direttiva (cfr. riga relativa all'articolo 1, par. 1, n. 6 della direttiva)
Articolo 1, par. 1, n. 17	<p>l'allegato III è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.</p>	Art. 21 <i>(Modifiche agli allegati 3 B, XXXVIII, XXXIX e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>		

ULTERIORI MODIFICAZIONI VOLTE AD AGGIORNARE IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 , N. 81
ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/431

articolo 1, paragrafo 1, n. 16	<p>2) all'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:</p>	ART. 1 <i>(Modifiche all'articolo 26)</i>	Art. 26 <i>Obblighi connessi ai</i>	La modifica che si apporta all'art. 26 comma 3 bis ha la finalità di rendere la disposizione congruente con il
---------------------------------------	--	---	---	--

<p>87</p>	<p>«1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.»;</p>	<p>del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, ».</p>	<p>contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</p> <p>1. omissis 2. omissis 3. omissis</p> <p>3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui all'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai</p>	<p>Capo II del Titolo IX per effetto delle modificazioni della direttiva in argomento, con particolare riferimento all'articolo 1, paragrafo 1, n. 2.</p>
-----------	--	--	--	---

			fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori.	
--	--	--	---	--

<p>articolo 1, paragrafo 1, n. 4, lettera b)</p>	<p>4. l'articolo 3 è così modificato: a) omissis. b) al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.</p>	<p>Art. 2 <i>(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</p> <p>1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. omissis 5. omissis 6. omissis 6-bis. omissis 6-ter. omissis 6-quater. omissis 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, connessi all'esposizione ad amianto.</p>	<p>Al fine di rendere coerente l'apparato normativo con il nuovo Capo II del Titolo IX, modificato per effetto delle modificazioni della direttiva in argomento, si modifica l'articolo 29, comma 7.</p>
---	---	---	--	--

<p>Articolo 1, paragrafo 1, n. 2</p>	<p>2) all'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.»;</p>	<p>Art.3 <i>(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>Art. 55 <i>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</i></p> <p>1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) omissis b) omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>a) omissis b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) omissis</p>	<p>La modifica che si apporta all'art. 55, comma 2, lettera b), ha la finalità di rendere la disposizione congruente con il nuovo Capo II del Titolo IX per effetto delle modificazioni della direttiva in argomento, con particolare riferimento all'articolo 1, paragrafo 1, n. 2.</p>
---	--	---	---	--

<p>Allegato</p>	<p>Gli allegati della direttiva 2004/37/CE sono modificati come segue: 1. omissis 2. è inserito l'allegato seguente: «ALLEGATO III bis VALORI LIMITE BIOLOGICI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA (articolo 16, paragrafo 4) 1. Piombo e suoi composti ionici 1.1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente: 70 µg Pb/100 ml di sangue 1.2. La sorveglianza sanitaria interviene quando</p>	<p>Art. 4 <i>(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. All'articolo 222, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;» sono soppresse.</p>	<p>Art. 222 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) omissis; 1) omissis; 2) omissis 3) omissis c) omissis; d) omissis; e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX; f) omissis g) omissis h) omissis</p>	<p>Si modifica l'art. 222, comma 1, lettera e) per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX pereffetto delle modificazioni della direttiva in argomento La modifica tiene conto che il valore limite biologico contenuto nell'allegato XXXIX e riferito al piombo è stato per effetto dell'allegato III bis della direttiva inserito nell'allegato XL bis del capo II del Titolo IX</p>
------------------------	--	---	---	--

	<p>l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m³, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 µg Pb/100 ml di sangue.».</p>			
--	--	--	--	--

<p>Allegato</p>	<p>Gli allegati della direttiva 2004/37/CE sono modificati come segue: (1) all'allegato III, il punto A è così modificato: (cfr. tabella allegato alla direttiva)</p>	<p>Art. 5 (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 223, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII eXXXIX» sono sostituite dalle seguenti: «di cui un primo elenco è riportato nell'allegato XXXVIII».</p>	<p>Art. 223 Valutazione dei rischi 1. omissis; a) omissis; ((b) omissis;)) c) omissis; d) omissis; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato nell'allegato XXXVIII; f) omissis; g) omissis.</p>	<p>Si modifica l'art. 223, comma 1, lettera e) per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX per effetto delle modificazioni della direttiva in argomento La modifica tiene conto che il valore limite biologico contenuto nell'allegato XXXIXe riferito al piombo è stato per effetto dell'allegato III bis inserito nell'allegato XL bis del capo II del Titolo IX</p>
------------------------	--	---	--	--

<p>Articolo 1, paragrafo 1, n. 10, lettera b)</p>	<p>10) l'articolo 14 è così modificato: a) omissis b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La</p>	<p>Art. 6 <i>(Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> All'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2» sono sostituite dalle seguenti: «tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull'allattamento».</p>	<p>Art. 229 Sorveglianza sanitaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione ((di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull'allattamento.</p>	<p>La modifica interviene per assicurare il corretto recepimento dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 10, lettera b), della direttiva in tema di sorveglianza sanitaria e per meglio specificare che quelli cancerogeni e mutageni di categoria 2 devono essere considerati come agenti chimici così pure quelli tossici per la riproduzione o con effetti sull'allattamento e quindi diversi da quelli ricompresi nel capo II del Titolo IX.</p>
--	---	---	---	---

	<p>sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti.»; c) Omissis.</p>		<p>2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none">a) omissisb) omissisc) omissis <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p> <p>5. omissis</p> <p>6. omissis</p> <p>7. omissis</p> <ul style="list-style-type: none">a) omissisb) omissisc) omissisd) omissis <p>8. omissis</p>	
--	---	--	--	--

<p>Articolo 1, paragrafo 1, n. 12</p>	<p>12) l'articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite biologici, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria. 4. Omissis</p>	<p>Art. 7 (Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale,» sono soppresse e dopo le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, su proposta dell'INAIL»;</p>	<p>Art. 232 Adeguamenti normativi</p> <p>1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del</p>	<p>Con la modifica dell'articolo 232, commi 1 e 2, si intende aggiornare la norma, che disciplina le procedure per l'aggiornamento dei valori di esposizione professionale, dando conto: - della non operatività della Commissione tossicologica nazionale; - del passaggio di funzioni dall'ISPESL all'INAIL; - del valore limite biologico contenuto nell'allegato XXXIX e riferito al piombo, che è stato per effetto dell'allegato III bis inserito nell'allegato XLIII bis del capo II del Titolo IX.</p>
--	---	--	---	---

			Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'INAIL.	
--	--	--	---	--

48		b) al comma 2, la parola: « XXXIX » è soppressa.	<p>2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.</p> <p>3. omissis.</p> <p>4. omissis</p>	
----	--	---	--	--

<p>Articolo 1, paragrafo 1, nn. 4, lettera c), e 7</p>	<p>4) l'articolo 3 è così modificato: a) omissis b) omissis c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni o con sostanze tossiche per la riproduzione.»;</p>	<p>Art. 11 <i>(Modifiche all'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. omissis</p> <p>a) omissis</p> <p>b) omissis</p>	<p>Art. 236 Valutazione del rischio</p> <p>1. omissis 2. omissis 3. omissis</p>	<p>Viene sostituito l'articolo 236, comma 4, per rappresentare in maniera chiara che il documento di valutazione rischi deve essere elaborato secondo le procedure standardizzate e non più tramite autocertificazione.</p>
---	--	---	--	---

	<p>7) all'articolo 6, primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>«a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;»;</p>	<p>c) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redato secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:</p> <p>a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, o mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti</p>	<p>4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redato secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:</p> <p>a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, o mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti</p>	
--	---	---	---	--

		<p>ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;</p> <p>c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ovenota e il grado della stessa;</p> <p>e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;</p> <p>f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.».</p>	<p>ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;</p> <p>c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ovenota e il grado della stessa;</p> <p>e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;</p> <p>f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.</p>	
<p>Articolo 1, paragrafo 1, n. 9</p>	<p>9) l'articolo 11 è così modificato:</p> <p>a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:</p>	<p>Art. 13</p> <p><i>(Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>Art. 239</p> <p><i>Informazione e formazione</i></p> <p>Omissis</p>	<p>Si è ritenuto di aggiornare il comma in quanto i riferimenti nel testo vigente non sono più attuali</p>

<p>«Detta formazione deve:</p> <p>— essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi, in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro,</p> <p>— essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze, e</p> <p>— essere periodicamente ripetuta in altri contesti, se necessario.»;</p> <p>b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la</p>	<p>Omissis</p> <p>d) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.».</p>	<p>4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.</p>	
---	--	--	--

	<p>riproduzione e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.</p> <p>Se è stato fissato un valore limite biologico nell'allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l'agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste in tale allegato. I lavoratori sono informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione indicato.»;</p>			
Articolo 1, paragrafo 1, n. 4	<p>4) l'articolo 3 è così modificato:</p> <p>a) Omissis</p> <p>b) al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:</p>	<p>Art. 14</p> <p><i>(Modifiche all'articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>Art. 240</p> <p><i>Esposizione prevedibile</i></p> <p><i>non</i></p>	<p>Si modifica l'art. 240 comma 1 per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX per effetto delle</p>

	<p>«2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.</p> <p>Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifici un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.»</p>	<p>1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>1. Qualora si verificino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.</p> <p>2. Omissis</p> <p>3. Omissis</p>	<p>modificazioni della direttiva in argomento</p>
<p>Articolo 1, paragrafo 1, n. 11</p>	<p>11) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo</p>	<p>Art. 17 (Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Art. 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie</p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p>	<p>Si modifica l'art. 243 tenuto che l'attuale formulazione fa riferimento all'Ispesl che per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle funzioni all'INAIL.</p>

	<p>di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.</p> <p>1 bis. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassine nazionali, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.»;</p>	<p>a) omissis</p> <p>b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL, con le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 25 maggio 2016, n. 183, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia allavoratore stesso.</p> <p>5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e</p>	<p>4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL, con le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 25 maggio 2016, n. 183, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia allavoratore stesso.</p> <p>5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e</p>	<p>La modifica si rende necessaria per non generare equivoci nell'utenza.</p>
--	---	--	--	---

		<p>le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL.</p> <p>6. Le annotazioni individuali contenute nel comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dall'cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.»;</p> <p>c) al comma 8:</p> <p>1) all'alinea, le parole: «ad agenti cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o sostanze tossiche per la riproduzione»;</p>	<p>le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL.</p> <p>6. Le annotazioni individuali contenute nel comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dall'cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione</p> <p>7. omissis</p> <p>Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o sostanze tossiche per la riproduzione, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:</p>	
--	--	---	--	--

		<p>2) alla lettera a), le parole: «consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette copia del registro di cui al comma 1 all'INAIL»;</p> <p>3) alla lettera d) le parole: «ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all'INAIL»;</p>	<p>a) trasmette copia del registro di cui al comma 1 all'INAIL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesime facciano richiesta, le variazioni intervenute;</p> <p>b) omissis</p> <p>c) omissis</p> <p>in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni o sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all'INAIL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. L'INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.».</p>	<p>9. Omissis 10. L'INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.</p>	
<p>Articolo 1, paragrafo 1, n. 10</p>	<p>c) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «8. Tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione a un agente cancerogeno, mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l'attività lavorativa, devono essere</p>	<p>Art. 18 <i>(Modifiche all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. All'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL» e le parole: «ad agenti chimici cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti chimici</p>	<p>Art. 244 <i>Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità</i> 1. INAIL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi da esposizione ad agentichimici cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in</p>	<p>Si è ritenuto inoltre di modificare l'art. 244 per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX per effetto delle modificazioni della direttiva in argomento ed inoltre si tiene conto che l'attuale formulazione fa riferimento all'Ispesl che per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle funzioni all'INAIL.</p>

	<p>notificati all'autorità responsabile.»;</p>	<p>cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione»;</p> <p>b) al comma 2, le parole: «ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanzetossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all'INAIL»;</p> <p>c) al comma 3:</p> <p>1) l'alinea è sostituita dalla seguente "Presso l'INAIL è costituito il Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la</p>	<p>applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie,registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.</p> <p>2. omissis</p> <p>3. Presso l'INAIL è costituito il Registro</p>	
--	--	---	---	--

		<p>riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate.”</p> <p>2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:</p> <p>«c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.»;</p> <p>d) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. L' INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.»;</p> <p>e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità».</p>	<p>nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate:</p> <p>a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);</p> <p>b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);</p> <p>c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster dicasi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>c-bis. ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione</p> <p>4 L' INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.</p> <p>5. omissis</p>	
Articolo 1, paragrafo 1, n. 12	<p>12) l'articolo 16 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione per cui ciò è possibile e, se</p>	<p>Art. 19</p> <p><i>(Modifiche all'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>All'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è abrogato.</p>	<p>Art. 245</p> <p>Adeguamenti normativi</p> <p>1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche</p>	<p>La modifica, che incide sulla norma che disciplina le procedure per l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale, si rende necessaria per dar conto dell'eliminazione del riferimento alla Commissione tossicologica nazionale, non più operante.</p>

	<p>necessario, altre disposizioni direttamente connesse.»;</p> <p>b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>«3. Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite biologici, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria.</p> <p>4. Omissis</p>		<p>sociali, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.</p> <p>2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:445</p> <p>a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;</p> <p>b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.</p>	

Allegati

ALLEGATO III	<p>ART. 21</p> <p><i>(Modifiche agli allegati 3 B, XXXVIII, XXXIX e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui</p>	ALLEGATO XXXVIII ALLEGATO XLIII	
--------------	--	---------------------------------	--

all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

2. L'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», è sostituito dall'allegato XXXVIII di cui all'allegato A al presente decreto.

3. L'allegato XXXIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è abrogato.

4. L'allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», è sostituito dall'allegato XLIII di cui all'allegato B al presente decreto.

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII, è inserito l'allegato XLIII-bis di cui all'allegato C al presente decreto.